

**DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022 , n. 21 convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 46
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
(22G00032)**

Art. 34

Deroga alla disciplina del riconoscimento delle **((qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari))** ucraini

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ~~4 marzo 2023~~ **31 dicembre 2023**, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie **((e sociosanitarie))** interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi **((libero-professionali))**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto **((dall'articolo 11 del decreto-legge) 30 aprile 2019, n. 35**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. **((La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si e' proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati e' trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).**
((1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale)).

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2023, n. 16

Testo del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2023), coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 46, recante: «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.». (23A02541) (GU Serie Generale n.99 del 28-04-2023)

Art. 2 bis

Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: «4 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».)